

STATUTO

IL GABBIANO - IL PINO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSALTA DI PORTOGRUARO VE
VIA MUSILI 1

Numero REA: VE - 241531

Codice fiscale: 02798230278

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2020 - Statuto completo	2
--	---



ROBERTO CORTELAZZO
NOTAIO

ALLEGATO "B" al n. 5540 rep. e n. 4544 racc.

Statuto

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di Fossalta di Portogruaro la Società Cooperativa denominata **"IL GABBIANO - IL PINO Società cooperativa sociale"**.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane, alla Federsolidarietà, alla Confcooperative - Unione Provinciale di Venezia.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività produttive e attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi finalizzati a realizzare l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione, di persone socialmente svantaggiate di cui al successivo art. 5).

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, operando di preferenza nell'ambito territoriale del Veneto Orientale, anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con

cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa di Federsolidarietà - Confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni.

La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- Lo svolgimento di attività produttive e la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi finalizzati a realizzare l'integrazione lavorativa, il recupero e la riabilitazione di persone svantaggiate di cui al successivo art. 5).

La società si propone di fornire ai propri soci continuità di lavoro e occasioni di lavoro alle migliori condizioni, in modo particolare per l'inserimento sociale e lavorativo delle persone socialmente svantaggiate.

A tale scopo e per perseguire i propri fini mutualistici, la società potrà intraprendere varie attività assumendo in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici o privati in genere, lavori e servizi di:

- a) prestazioni socio-sanitarie, educative di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore di inabili adulti, di disabili fisici, psicofisici e psichiatrici, nonché di soggetti coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza;

- b) pulizie generali e speciali di ogni genere, civili ed industriali;

- c) trasporto per proprio conto e/o terzi di cose e/o persone nonché trasporti scolastici, di disabili, permanenti o temporanei, ed anziani;

- d) lavori meccanici ed agrari per conto proprio e conto terzi;

- e) conduzione di attività agricole e di tutela dell'ambiente naturalistico (orticolture, florovivaismo e altre colture specializzate, in serra e in campo aperto);

- f) organizzazione e/o gestione di servizi di lavanderie o servizio di smistamento e/o recapito corrispondenza, distribuzione materiale propagandistico e pubbliche affissioni;

- g) servizi di guardiania, portierato e vigilanza (non armata) di ambienti e spazi pubblici anche per conto terzi;

- h) gestione per conto proprio e conto terzi, di parcheggi e servizi di manutenzione e assistenza tecnica dei parcometri;

- i) lavori artigianali specializzati per conto proprio e/o conto terzi da effettuare presso la Cooperativa o presso appositi laboratori (ad esempio attività di lavorazione del legno, della creta, serigrafia ecc.);

- j) organizzare e/o realizzare per conto proprio e/o di terzi corsi di lavoro manuale - artigianale - didattico e costituire laboratori per persone socialmente svantaggiate;

- k) gestire centri diurni e residenziali di accoglienza e di inserimento sociale;

- l) organizzare e/o gestire servizi di mensa, circoli ricreativi, culturali, centri e/o servizi per attività sportive e riabilitative per persone svantaggiate;

- m) organizzare e/o gestire soggiorni climatici per i propri soci, normodo-

tati e svantaggiati;

n) promuovere e/o gestire corsi e/o conferenze di formazione e/o aggiornamento culturale sociale e professionale per operatori e genitori su tematiche inerenti il disagio sociale;

o) organizzare e/o gestire biblioteche, con sala lettura e sala conferenze, laboratori di psicomotricità (drammatizzazione, attività ludiche e musicali ecc.);

p) svolgere servizi di assistenza, anche domiciliare, presso famiglie e/o comunità, comuni, case alloggio, di riposo ecc.;

q) svolgere servizi di assistenza socio - educativa presso strutture pubbliche e/o proprie nell'ambito delle tossicodipendenze, dell'alcolismo e della psichiatria;

r) commercializzare sia al minuto che all'ingrosso i propri lavori artigianali ed eventualmente di terzi.

Le attività di servizi sopra descritti nonché la commercializzazione dei prodotti, si intendono rivolti sia ai soci che ai non soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda ;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci lavoratori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione ;

2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381 /91 e nei limiti previsti dalla legge;

3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza con gli scopi sociali della stessa.

Nessun compenso spetta ai soci volontari ai quali potrà essere riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nelle forme e con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione per la totalità dei soci. Ai soci volontari si applicano le norme in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento, anche in funzione della natura e della durata dell'ulteriore eventuale rapporto instaurato, e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deli-

berazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

I soci appartenenti alla categoria speciale pur non potendo essere eletti, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci e sono soggetti ai medesimi obblighi.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali (mancata partecipazione a due assemblee consecutive senza giustificato motivo) ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla cooperativa;
- c) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- d) la carente partecipazione a momenti predisposti dalla cooperativa (mancata partecipazione a nr. 2 (due) attività consecutive senza giustificato motivo);
- e) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- f) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dal Consiglio di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, do-

micilio, cittadinanza e codice fiscale;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

a) la ragione sociale o la denominazione, la data ed il luogo di costituzione, la nazionalità, la forma giuridica e la sede legale;

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio o, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

1) del capitale sottoscritto;

2) dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta;

d) a contribuire all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestare il proprio lavoro in Cooperativa in relazione alla natu-

ra del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la Cooperativa stessa.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, scioglimento o liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al Collegio Arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 43 e seguenti.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) non adempia alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comunque, nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato

nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;

e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa o presti la propria opera presso imprese pubbliche e private senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta due assemblee consecutive;

g) non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo Amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi.

Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi dell'art. 43 e seguenti, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 43 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Rimborso delle azioni)

I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle somme versate per liberare le azioni da essi sottoscritte, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione a norma del successivo art. 26, lettera c) e ristorno.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma.

La liquidazione non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativamente al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento è effettuato entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle somme da lui effettivamente versate ed even-

tualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità del soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci deceduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare il proprio debito derivante dal rimborso delle azioni, dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il suo credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e azioni quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di € 500 (cinquecento) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a numero 2 (due).

Art. 18 (Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronun-

ciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 12.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti percentuali rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

Al socio sovventore spetterà un solo voto qualunque sia l'ammontare del suo conferimento.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge ed il numero di voti da essi portato.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V

AZIONI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 21 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 L. 59/ 92. In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione Cooperativa anche al portatore

se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili. Le azioni di partecipazione Cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.

Le azioni di partecipazione devono essere offerte in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa. All'atto dello scioglimento della società le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione Cooperativa se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa, determina:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;
- b) la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'assemblea;
- c) i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione Cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoperte.

Ai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa spetta una remunerazione maggiorata di due punti percentuali rispetto a quella dei soci cooperatori e come nei limiti di legge.

I possessori di azioni di partecipazione Cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e i termini previsti in sede di emissione;
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.

Art. 22 (Assemblea speciale)

L'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge o dal presente statuto, viene convocata dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli.

Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.

L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.

Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i libri sociali ed ottenerne estratti, ha altresì diritto di assistere alle assemblee dei soci, con facoltà d'impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa nei confronti della società.

Art. 23 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai detentori di azioni di partecipazione Cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale di Euro 25,82 (venticinque virgola ottanta due). Le azioni complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai limiti di legge; la società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, destinati al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale;

3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 26 e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle azioni formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 25 (Vincoli sulle azioni e loro alienazione)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 7 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio Arbitrale.

Art. 26 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale.

La relazione del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comu-

nità territoriale.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trentapercento) o comunque in misura non inferiore la minimo previsto per legge;

b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;

c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni consentiti alla legge in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci sovventori e ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 27 (Ristorni)

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori e dei soci fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio delibera sulla destinazione del ristorno che dovrà essere devoluto esclusivamente mediante emissione di nuove azioni.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da redigersi sulla base, per quanto riguarda i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

b) la qualifica professionale;

c) i compensi erogati;

d) il tempo di permanenza nella società;

e) la tipologia del rapporto di lavoro;

f) il raggiungimento degli obiettivi economici, e non, dei progetti della Cooperativa.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla Cooperativa per le prestazioni ricevute.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci lavoratori trattamenti economici previsti dall'art. 3, comma secondo, lettera b) della

legge n. 142/2001, secondo le modalità ivi contemplate.

TITOLO VII **ORGANI SOCIALI**

Art. 28 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;
- d) l'organo di controllo, se nominato.

Art. 29 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purché nelle regioni del Veneto o del Friuli Venezia Giulia) e della data e ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, da affiggersi nei locali sociali almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso dovrà essere recapitato ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'assemblea, tramite lettera consegnata a mano o attraverso il servizio postale, o mediante l'utilizzo di fax o sistemi telematici (e-mail), che assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione, nonché l'accertamento e la conservazione da parte della società della prova dell'avvenuta ricezione.

Al fine dell'utilizzo della convocazione a mezzo fax o in via telematica, i soci gli amministratori ed il Collegio Sindacale eleggono domicilio per i rapporti con la società nel luogo e presso il numero di utenza fax o telematica indicato nel libro soci o comunicata alla società; nel caso in cui uno o più soci, amministratori o componenti del Collegio Sindacale, non intendano indicare una utenza fax o telematica, ovvero revochino l'indicazione effettuata in precedenza, avranno diritto di ricevere la convocazione a mezzo lettera.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, se nominato. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 30 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 19;
3. delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione Cooperativa;
4. approva, previo parere dell'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime;
5. procede alla nomina e revoca degli amministratori;
6. procede alla nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque opportuno, dei componenti del Collegio Sindacale, elegge tra questi il Presidente e, ove richiesto, procede alla nomina del soggetto deputato al controllo contabile; delibera l'eventuale revoca;

7. determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
8. approva i regolamenti interni con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;
9. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
10. delibera sulle domande di ammissione del socio non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;
11. delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 27 del presente statuto;
12. delibera sugli altri aspetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo e dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia attribuita dalla legge alla sua competenza, se non diversamente disposto dal presente statuto ai sensi dell'art. 2365 del codice civile.

Art. 31 (Costituzione e quorum deliberative)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati la metà più uno dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano o siano rappresentati i due terzi dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, quando intervengano o siano rappresentati almeno la metà dei voti spettanti ai soci.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, così in prima come in seconda convocazione è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 32 (Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro di-

chiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 33 (Voto e votazioni)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o sindaco.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vice Presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 35 (Consiglio di Amministrazione)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a undici, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili nei limiti di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice Presidente.

Art. 36 (Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo quelli riservati espressamente per statuto e per legge all'Assemblea.

E' attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza per le deliberazioni concernenti gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali, per singoli atti o categorie di atti.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

Art. 37 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente (nella sede o altrove, purché nelle Regioni del Veneto o del Friuli Venezia Giulia) tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da recapitare a mano o tramite servizio postale anche ai sindaci effettivi, se nominati, almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, potrà essere recapitata almeno un giorno prima della riunione.

La convocazione può avvenire anche mediante l'utilizzo di fax o sistemi telematici (e-mail) qualora i relativi numeri di utenza fax o telematica siano stati comunicati alla società, purché assicurino il tempestivo ricevimento dell'avviso di convocazione, nonché l'accertamento e la conservazione da parte della società della prova dell'avvenuta ricezione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. A parità di voto prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi.

Art. 38 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea dovrà essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Art. 39 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Gli amministratori hanno diritto al rimborso alle spese sostenute per conto della società e nell'esercizio delle loro mansioni.

Art. 40 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, po-

trà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati.

Art. 41 (Collegio Sindacale)

Qualora sia obbligatorio per legge o l'assemblea ordinaria ravveda l'opportunità della sua istituzione, il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea, la quale nominerà anche il Presidente del Collegio stesso.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio in carica. Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio Sindacale, se nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un revisore contabile o di una società di revisione, esercita anche il controllo contabile a condizione che sia integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 42 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale o che questo non sia costituito integralmente da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis del codice civile.

TITOLO VIII CONTROVERSIE

Art. 43 (Clausola Arbitrale)

Nei limiti consentiti dagli articoli 34, 35, e 36 del d. lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso od esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra la società ed i soci o tra soci o gli organi sociali, salvo quelle riservate alla competenza dell'autorità giudiziaria, sono rimesse alla decisione di arbitri rituali, nominati con le modalità di cui al successivo articolo.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti.

L'arbitrato avrà sede nel luogo ove ha sede legale la Cooperativa.

La parte che ricorre all'arbitrato dovrà precisare l'oggetto della controversia.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera assembleare assunta con la maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

La presente clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di ammissione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accetta-

zione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al presente articolo.

Art. 44 (Arbitri e procedimento)

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 15.000 (quindicimila). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del c.p.c.;

b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono nominati dal Presidente della C.C.I.A.A. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta presentata dalla parte più diligente.

In difetto di nomina entro i suddetti termini, saranno nominati dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede la Cooperativa, su istanza della parte diligente.

Gli arbitri così nominati decideranno, in caso di collegialità, a maggioranza, secondo diritto, entro 90 (novanta) giorni dalla nomina determinando altresì le spese dell'arbitrato e la ripartizione delle stesse tra le parti.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 45 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO IX

SCIoglimento E DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

Art. 46 (Scioglimento)

La Cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della Cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, disporrà in merito a:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di ramo di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La società potrà, in qualunque momento, previa eliminazione della causa di scioglimento, revocare lo stato di liquidazione, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo o dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Art. 47 (Devoluzione patrimoniale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale risultante

dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale detenuto dai soci sovventori e dai possessori di azioni di partecipazione Cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato, con diritto di prelazione nel rimborso a favore di quest'ultimi;
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 26, lett. c) e dei dividendi eventualmente maturati nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 48 (Regolamenti)

Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie.

Art. 49 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Le clausole mutualistiche previste dal presente statuto in materia di remunerazione del capitale sociale, indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori, devoluzione del patrimonio residuo e versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservate. In particolare ai sensi dell'art. 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 50 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le vigenti norme sulle Cooperative sociali e le altre leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civile in quanto compatibili e, per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile, in quanto compatibili le disposizioni sulle società per azioni.

Firmati: Placido Gnan, Roberto Cortelazzo notaio (L.S.)

"ATTO ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO.
COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE
FORMATO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ART.22 DEL D.LGS. 82/2005, CHE
SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE."
SAN MICHELE AL TAGLAIMENTO, LI' 21/12/2020.